

**APPLICABILE L'AGEVOLAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
IN MISURA FISSA SOLO ALLE OPERAZIONI CON INTERESSE
COLLETTIVO TRA ENTI PUBBLICI O IN ATTUAZIONE DI
PIANIFICAZIONE PUBBLICA**

- Sentenza del 23/034/2025, n. 1854 - Corte di Giustizia Tributaria I di Milano

Composizione

- Pres. Ercolani
- Rel. Ercolani

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 295 EDILIZIA - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA

Imposta di registro – Permuta di immobili in attuazione di convenzione quadro – Finalità di trasformazione urbanistica di interesse collettivo – Assenza - Agevolazione di cui all'art. 20 legge 28 gennaio 1977, n. 10 — Esclusione.

Massima

In tema di agevolazioni connesse all'imposta di registro, il beneficio fiscale previsto dall'art. 20 della l. 28 gennaio 1977, n. 10 è concedibile soltanto quando l'operazione porta un vantaggio concreto alla collettività e non quando prevalgono interessi privati o economici specifici delle parti coinvolte. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso l'accesso all'agevolazione in un caso di permuta immobiliare tra il Comune e il gestore di un *campus* universitario, perché l'ampliamento del *campus* è stato considerato principalmente vantaggioso per il gestore stesso, e non di interesse collettivo).

Rif. Normativi

- L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 20

Conformità

- CGT II° Toscana, sez. 6, n. 226 del 10/022022.
- CGT II° Lombardia, sez. 19, n. 4646 del 24/11/2022
- Cass., Sez V, n. 31016 del 30/11/2018

Anno pubb.

- 2025